

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Piano di Recupero denominato "ALLOA CASALE" - Approvazione - Provvedimenti

Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.09.2015 - Piano di Recupero denominato "ALLOA CASALE" ubicato in Frazione Madonna del Pilone n. 32, presentato dai Signori ALLOA CASALE Giuseppe e MILANESIO Catterina – Approvazione - Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 17 settembre 2013 (Prot. n. 8738) è stato presentato a quest'Amministrazione Comunale un progetto di Piano di Recupero (ai sensi della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.) in Frazione Madonna del Pilone n. 32 (immobili censiti al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 59, mappali n. 322 e 1124), ricadente nel vigente P.R.G.C. all'interno di un'area classificata come "Aziende agricole esistenti in zona impropria" (articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.) in zona "R4MP-Aree di recente impianto" (articolo 14 – paragrafo I – delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.), da parte dei Signori ALLOA CASALE Giuseppe e MILANESIO Catterina (in qualità di proprietario ed usufruttuaria, (omissis));

- I disposti normativi del sopra richiamato art. 25 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. prevedono in particolare che il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati ricadenti nelle "Aziende agricole esistenti in zone improprie" debba avvenire a mezzo di Strumento Urbanistico Esecutivo-S.U.E. esteso all'intera superficie del nucleo aziendale e che lo stesso potrà essere a favore delle destinazioni ammesse nella zona in cui ricade;

- In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 43 - comma 2 - e 40 - comma 7 - della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., sono state espletate le procedure in materia per la verifica di assoggettabilità alla VAS-Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Recupero in oggetto e conseguentemente il Responsabile dell'Organo Tecnico del Comune di Savigliano Arch. Fabrizio Macagno (individuato da questo Comune, con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2014, quale autorità preposta alla V.A.S. ai sensi dei disposti di cui alla L.R. n. 40/98 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008) ha redatto il provvedimento conclusivo di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. datato 10 dicembre 2014 (Allegato "B"), con il quale ha ritenuto che il Piano di Recupero in oggetto non debba essere assoggettato alla valutazione ai sensi dell'art. 12 della soprarichiamata L.R. n. 40/98 (provvedimento recepito da quest'Amministrazione Comunale con determinazione n. 2 dell' 8 gennaio 2015);

Richiamati i contenuti della D.G.C. n. 36 del 09 marzo 2015 ad oggetto: "*Piano di Recupero denominato "ALLOA CASALE" ubicato in Frazione Madonna del Pilone n. 32, presentato dai Signori ALLOA CASALE Giuseppe e MILANESIO Catterina – Adozione preliminare – Provvedimenti*";

Dato atto che in conformità a quanto disposto dalle vigenti Leggi in materia, ai sensi o per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica ed ambientale, tale proposta di piano (deliberazione di adozione e relativi atti tecnici costituenti il progetto di Piano di Recupero nonché il relativo schema di convenzione ed il provvedimento conclusivo di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune e depositata in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal giorno 5 giugno 2015 al 4 luglio 2015 compresi) dandone contemporanea notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 22 del 4 giugno 2015, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione

dell'A.S.L.CN1, su di un settimanale locale, sul sito internet dell'Amministrazione Comunale e in pubblica affissione sul territorio comunale;

Costatato ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., che nei confronti della suddetta proposta di piano e nei termini di legge previsti (entro il giorno 03 agosto 2015 compreso) non sono state presentate osservazioni;

Dato atto che:

– il Progetto di Piano di Recupero è stato esaminato dalla Commissione Consultiva Urbanistica con parere “favorevole condizionato” in data 25 novembre 2013;

– il Progetto di Piano di Recupero è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale con parere “favorevole condizionato” in data 29 gennaio 2014;

e vista la nuova documentazione integrata/modificata pervenuta al Prot. n. 1923 del 2 marzo 2015;

Visti ed esaminati i seguenti elaborati costituenti il sopra richiamato Piano di Recupero (già oggetto di adozione con la su citata D.G.C. n. 36/2015):

• a firma del progettista Architetto Raffaella CARITA', con studio in Via Roma 116 a Cavallermaggiore (CN):

- ALLEGATO 1-Tavola 01: *Planimetrie*;

- ALLEGATO 2-Tavola 02/A: *Piante*;

- ALLEGATO 2-Tavola 02/B: *Sezioni e Prospetti*;

- ALLEGATO 3-Tavola 03/A: *Piante*;

- ALLEGATO 3-Tavola 03/B: *Sezioni e Prospetti*;

- ALLEGATO 4: *Documentazione fotografica*;

- *Norme tecniche di attuazione*;

- *Schema di convenzione*;

- *Relazione tecnico illustrativa*;

- *Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS*;

• a firma del Tecnico competente in acustica P.i. Fabrizio OMENTO, con studio in Via Torino 76 a Savigliano (CN):

– *Valutazione previsionale di impatto acustico-Valutazione di clima acustico*;

• a firma del geologo Dott. Francesco PANERO, con studio in Via C.Pavese 18 a Monasterolo di Savigliano (CN):

– *Relazione geologico-tecnica*;

conservati in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Urbanistica;

Dato atto che:

– la su citata proposta di S.U.E. è conforme alle prescrizioni del P.R.G.C.;

– lo schema di convenzione non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri né la definizione/monetizzazione di standard urbanistici;

– il Piano di Recupero in oggetto non comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Comunale Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., ovvero immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

Atteso che il Piano di Recupero reca precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui definizione è finalizzata a consentire gli interventi di cui all'art. 22 comma 3 punto b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Ritenuto che la proposta di Piano di Recupero in argomento possa essere approvata;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 105-15567 in data 4 giugno 1992 e successive modifiche e varianti;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;

Visti la L. 457/78 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Osservata la competenza della Giunta Comunale a norma degli artt. 40 e seguenti della L.R. n. 56/77 e s.m.i. nonché dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Assunto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica, come da prospetto, allegato A;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dei disposti della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano di Recupero denominato "ALLOA CASALE" ed il relativo schema di convenzione, ubicato in Frazione Madonna del Pilone n. 32 (immobili censiti al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 59, mappali n. 322 e 1124), ricadente nel vigente P.R.G.C. all'interno di un'area classificata come "Aziende agricole esistenti in zona impropria" (articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G:C.) in zona "R4MP-Aree di recente impianto" (articolo 14 – paragrafo I – delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.), presentato dai Signori ALLOA CASALE Giuseppe e MILANESIO Catterina (in qualità di proprietario ed usufruttuaria, (omissis)); predisposto dall'Architetto CARITA' Raffaella di Cavallermaggiore e composto dai seguenti elaborati:

- a firma del progettista Architetto Raffaella CARITA', con studio in Via Roma 116 a Cavallermaggiore (CN):

- ALLEGATO 1-Tavola 01: *Planimetrie*;
- ALLEGATO 2-Tavola 02/A: *Piante*;
- ALLEGATO 2-Tavola 02/B: *Sezioni e Prospetti*;
- ALLEGATO 3-Tavola 03/A: *Piante*;
- ALLEGATO 3-Tavola 03/B: *Sezioni e Prospetti*;
- ALLEGATO 4: *Documentazione fotografica*;
- *Norme tecniche di attuazione*;
- *Schema di convenzione*;
- *Relazione tecnico illustrativa*;
- *Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS*;

- a firma del Tecnico competente in acustica P.i. Fabrizio OMENTO, con studio in Via Torino 76 a Savigliano (CN):

- *Valutazione previsionale di impatto acustico-Valutazione di clima acustico*;

- a firma del geologo Dott. Francesco PANERO, con studio in Via C.Pavese 18 a Monasterolo di Savigliano (CN):

- *Relazione geologico-tecnica*;

conservati in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Urbanistica.

2) Di dare atto che: - entro il termine previsto non sono pervenute osservazioni sul Piano di Recupero in argomento; - a seguito dell'espletamento delle procedure in materia per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di Recupero, il Responsabile dell'Organo Tecnico del Comune di Savigliano Arch. Fabrizio Macagno (individuato da questo Comune, con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2014, quale autorità preposta alla V.A.S. ai sensi dei disposti di cui alla L.R. n. 40/98 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008) ha redatto il provvedimento conclusivo di verifica ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. datato 10.12.2014 (Allegato "B"), con il quale ha ritenuto che il Piano di Recupero in oggetto non debba essere assoggettato alla valutazione ai sensi dell'art. 12 della soprarichiamata L.R. n. 40/98 (provvedimento recepito da quest'Amministrazione Comunale con determinazione n. 2 dell'8 gennaio 2015); - il Piano di Recupero in oggetto non comprende immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Comunale Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della Legge Regionale n. 56/77 e

s.m.i., ovvero immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; - il Piano di Recupero approvato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; - il Piano di Recupero in oggetto sarà pubblicato sul sito informatico del Comune e una copia della presente deliberazione, completa degli elaborati costituenti il Piano, verrà trasmessa per conoscenza alla Regione ai sensi dei disposti della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

3) Di dichiarare, per il presente piano attuativo, la sussistenza di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, tali da consentire l'applicazione dell'art. 22 comma 3 punto b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio Urbanistica BONINO geom. Mauro per la firma della convenzione disciplinante i rapporti tra le parti.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.